

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 740

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CAPPUGLI, STORTI, COLLEONI, SCALIA VITO,  
ZANIBELLI, DONAT CATTIN, PAVAN, AZIMONTI, CALVI

*Presentata il 18 dicembre 1958*

### Disciplina dell'arte ausiliaria dell'odontotecnica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dei limiti dell'esercizio professionale dell'odontotecnica è un problema annoso e complesso e che deve la sua origine a condizioni storiche ben determinate nel nostro Paese.

Giudicando infatti astrattamente i termini del problema stesso, esclusivamente considerandoli come essi si presentano nel momento attuale, si è indotti a definizioni unilaterali e non rispondenti alla loro intima essenza.

Riteniamo utile per questo sintetizzare in breve l'evoluzione dell'assistenza odontoprotesica e della legislazione relativa in Italia.

Nel nostro Paese la protesi dentaria benché sia sempre stata coltivata, soltanto sul finire dell'800 entra a far parte della medicina e trova la prima regolamentazione legislativa. Fino al 1888 l'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria era libero. Le varie Università conferivano, di fatto, diplomi di dentisti e l'esercizio della professione non era disciplinato da alcuna legge. La legge 22 dicembre 1888, n. 5849, con la quale si volle coordinare e regolare tutta la materia sanitaria, subordinò tra l'altro l'autorizzazione all'esercizio di dentista, al conseguimento dei diplomi di abilitazione, rilasciati come sopra si è notato da un'Università.

Senonché i requisiti per ottenere i diplomi erano svariati ed alcuni addirittura in-

sufficienti, per cui con un regolamento del 27 aprile 1890, n. 6850, si richiese la laurea in medicina e chirurgia come titolo indispensabile per poter esercitare l'odontoiatria. Ma neppure con detto provvedimento si riuscì a dare assetto all'esercizio di tale professione, perché subito corse un aspro dibattito sulla legittimità del regolamento suddetto, che praticamente rimase, anche per autorevoli e dotte sentenze della Magistratura, di dubbia efficacia.

Per porre rimedio a tale stato di cose, si addivenne alla legge 31 marzo 1912, n. 298, che disponeva l'obbligatorietà della laurea in medicina e l'istituzione graduale di corso di odontoiatria e protesi dentaria da darsi per incarico nelle facoltà mediche del Regno.

Da quanto sopra, risulta evidente che dall'unificazione del Paese, e cioè dal 1860 al 1888 l'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria era libero, e che soltanto nel 1912 si dispose per l'istituzione di speciali corsi della specialità, nelle Facoltà mediche universitarie.

Nel 1912 si concedeva anche una prima sanatoria generale a coloro che esercitavano « personalmente e pubblicamente l'odontoiatria e protesi dentaria da non meno di quindici anni », dietro dimostrazione dei rispettivi titoli o documenti, ed a coloro che esercitavano da non meno di otto anni me-

dianche una prova di idoneità davanti a una Commissione esaminatrice. Per la prima volta in questa legge si fa cenno della protesi dentaria ed è a questa legge che possiamo far risalire quella nuova importante attività ausiliaria della professione medica, che è la professione dell'odontotecnico.

La legge del 1912 prescrivendo che solo il medico laureato può esercitare la odontoiatria e la protesi dentaria e trovando del tutto impreparati i medici soprattutto all'esercizio della protesi, aveva come conseguenza l'affiancamento ai medesimi di molti di coloro che per le prescrizioni di legge, non avendo cioè i minimi di età o di esercizio professionale, non potevano beneficiare della speciale autorizzazione.

Sorgeva e si aveva così la figura dell'odontotecnico assistente del medico. La legge del 1912 non contestava in nessun modo cioè ai medici di usufruire dell'assistenza di elementi tecnici per l'applicazione della protesi. Data la loro imperizia tecnica, i medici si limitavano alle cure conservative ed alla direzione dei gabinetti, affidando agli odontotecnici l'esercizio completo della protesi, dal rilevamento delle impronte, alle prove di congruenza, alla collocazione definitiva degli apparecchi.

Molti di questi medici affidavano ai loro odontotecnici addirittura anche le cure odontoiatriche.

Dobbiamo quindi considerare come benemeriti dello sviluppo storico della odontoiatria e della protesi dentaria, tutti questi elementi che muniti di autorizzazione o senza, affiancati ad un medico, continuarono nell'esplicazione della loro importantissima mansione.

Nuove sanatorie venivano ancora concesse col procedere degli anni, nel 1915 col decreto luogotenenziale del 12 agosto, n. 1311, si consentiva infatti provvisoriamente a coloro che erano muniti di diplomi esteri, di esercitare nel regno, facoltà poi concessa definitivamente col decreto-legge 22 marzo 1923, n. 795.

Nel 1927 con la legge 23 giugno 1927, n. 1187, ancora, si autorizzavano i cosiddetti odontotecnici concessionari delle nuove provincie ad esercitare la odontoiatria e la protesi dentaria, ed altrettanto si faceva col regio decreto 14 giugno 1928, n. 1630, a favore degli odontotecnici concessionari medesimi della provincia di Carnaro.

Gli odontotecnici concessionari ai termini delle ordinanze austriache 20 marzo 1892 e 14 febbraio 1904, erano coloro che avevano

compiuti tre anni di tirocinio ed ulteriori sei anni di pratica presso un dentista autorizzato in qualità di assistente.

Nessuna laurea, nè diploma, nessun titolo quindi in sostanza.

Abbiamo tenuto a far rilevare anche questa caratteristica, perchè si possa più facilmente comprendere come fosse, sia pure in via di eccezione, accettato e riconosciuto legalmente l'esercizio non solo della protesi ma anche della odontoiatria a non medici, a soli praticanti sprovvisti di qualsiasi titolo di studio.

Sostanzialmente quindi si riconosceva a maggior ragione, la facoltà dell'odontotecnico di collaborare col medico, di assisterlo per l'applicazione della protesi.

E questo sembrava che riconoscesse anche la legge n. 1264 del 23 giugno 1927 sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, che si limitava a disporre l'obbligatorietà di una licenza di esercizio, e prevedeva l'istituzione di corsi di insegnamento per il rilascio della licenza stessa. Il regolamento per l'esecuzione della legge emanato col regio decreto n. 1334 del 31 maggio 1928, conteneva però l'articolo 11 che troncava di colpo ogni possibilità di ulteriore collaborazione fra medico e odontotecnico.

L'odontotecnico doveva rinchiudersi nel suo laboratorio, non doveva più vedere in faccia i pazienti, e aspettando pazientemente le impronte fornite dal medico, con quelle soltanto doveva costruire gli apparecchi di protesi dentaria.

Perché questa assurda disposizione?

Difficile poterne spiegare le ragioni, in quanto emanata in periodo di completa dittatura, quindi non dopo un attento esame e libera discussione degli organi legislativi. Un ordine del dittatore, comunque, evidentemente, provocato, per un malinteso spirito di intransigente difesa della dignità professionale e del proprio egoistico interesse personale, dai pochi medici dentisti allora esercitanti.

Un ordine anche in contrasto col pensiero della massima autorità medico scientifica di allora, il Consiglio Superiore di sanità che nell'adunanza del 30 gennaio 1928, diede il seguente parere su come doveva essere compilato l'articolo 11, parere che invece non fu seguito.

« È parso al Consiglio Superiore di sanità che il frazionare in diverse attività, le quali sono tutte connesse direttamente e coordinate al fine della buona costruzione ed applicazione degli apparecchi di protesi, fosse nocevole appunto al raggiungimento del fine.

O si sopprime la figura dell'odontotecnico affidando al sanitario anche la costruzione dell'apparecchio, in modo che egli stesso sia artefice e medico al tempo stesso, o, se si mantiene in vita attraverso il riconoscimento giuridico, l'arte dell'odontotecnico, così come la legge dispone, bisogna facoltizzarlo a compiere tutti quegli atti preliminari ed accessori rispetto a quelli principali, alla costruzione dell'apparecchio, cioè quindi, il rilievo della impronta nella bocca già preparata dal medico, la prova e l'adattamento dell'apparecchio non possono negarsi all'odontotecnico. Egli deve costruire un apparecchio perfetto, deve per poter adeguare alle sue peculiarità gli eventuali difetti dell'opera costruita e procedere alle relative correzioni. Se tutto questo è fatto sotto il controllo del medico si riafferma il concetto della netta distinzione tra la professione sanitaria e l'arte che le è di ausilio, mentre si consente al tempo stesso all'odontotecnico di esercitare davvero ausiliarmente e al medico di essere aiutato nell'esplicazione di attività di carattere inferiore per quanto utili e delicate ».

Come inutili quelle, pure dello stesso Consiglio di sanità del 1937: « Con riferimento ai voti a suo tempo formulati della Federazione in merito ai limiti di attività degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, informiamo che l'onorevole Ministro dell'interno ha espresso il seguente parere: *Omissis*...

a) nei riguardi degli odontotecnici, gli odontotecnici sono autorizzati, su prescrizione, sotto il diretto controllo, in diretta presenza del medico specializzato in odontoiatria e degli abilitati a norma di legge 31 maggio 1912, a rilevare impronte dalla bocca del paziente, già completamente preparata dal medico e dall'abilitato, nonché a costruire e provare, ma non mai ad applicare, apparecchi di protesi dentaria ».

D'altra parte l'assurdità e l'improprietà delle disposizioni dettate per gli odontotecnici con l'articolo 11 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, risultano ancora maggiormente se esse vengono messe di fronte con quelle destinate a regolare e delimitare, l'esercizio delle altre arti ausiliarie sanitarie, contenute nel regolamento medesimo n. 1334. Agli ottici, ortopedici, ed infermieri gli articoli 12, 13 e 14 rispettivamente, danno infatti più che la possibilità di collaborare con il medico nei rispetti dei pazienti, una vera e propria autonomia nell'esercizio della propria attività professionale. La configurazione che questi articoli fanno delle attività

sopracitate giustifica insomma la loro qualificazione come arti ausiliarie sanitarie effettuate nel regolamento 31 maggio 1928, n. 1334, e nella legge 23 giugno 1927, n. 1264.

Non si comprende invece dove abbia inizio e dove finisca l'ausiliarietà descritta nell'articolo 11 per gli odontotecnici che resta quindi una vuota enunciazione.

Naturalmente, come tutti gli errori, questa irragionevole delimitazione della attività degli odontotecnici, ha avuto gravissime conseguenze nel campo della assistenza odontoiatrica del Paese, favorendo e complicando il funesto fenomeno dell'abusivismo. Se agli odontotecnici fosse stato concesso il giusto dalla legge, se cioè ad essi fosse stato consentito di collaborare con i medici per la protesi e quindi di poter valorizzare e far retribuire equamente i frutti della loro attività professionale, in Italia si sarebbe evitato l'abusivismo odontoiatrico e di odontotecnici e di pseudo odontotecnici.

Una legge irrazionale venne infatti ad innestarsi su una situazione di estrema carenza di medici forniti del diploma di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria e di crescente domanda di cure odontoprotesiche, da parte della popolazione italiana. È quindi logico ritenere interessati ad una ragionevole soluzione dei problemi degli odontotecnici, anche i medici dentisti sopraccennati, sensibili alle ragioni degli odontotecnici, per il migliore raggiungimento del fine comune. È logico d'altronde che i legislatori, avendo di mira sempre il bene generale nell'applicare dei principi della ragione e della giustizia debbano trascurare interessi esclusivamente egoistici.

La gravità d'altronde di questi problemi indusse anche nelle precedenti legislature, diversi valorosi e noti parlamentari a tentare di addivenire ad una soluzione di alcuni di essi, ed a venire incontro con particolari proposte di legge, alle aspettative della categoria degli odontotecnici.

Per diversi motivi, ma soprattutto per la urgenza di altri problemi di ben diverso e determinante peso politico, presentatisi nel corso delle precedenti legislature, purtroppo le proposte di legge interessanti gli odontotecnici, non riuscirono ad arrivare al loro traguardo legislativo.

Per questo motivo, abbiamo ritenuto opportuno di ripresentare la proposta di legge seguente, che abbiamo la fiducia possa risolvere convenientemente i vari problemi più sopra enunciati, e riportare la vostra approvazione.

Essa si compone di tre articoli.

Nel primo si affronta il problema cruciale e fondamentale della nuova disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria dell'odontotecnica, disponendo perché l'odontotecnico possa collaborare ed assistere il medico per la protesi.

Abbiamo già più sopra esposto le ragioni di questa nuova disciplina, possiamo in sintesi ripetervi che esse sono di ordine tecnico-scientifico, sociale e politico.

Di ordine tecnico-scientifico: i moderni apparecchi di protesi dentaria sono il risultato di una attività tecnica altamente specializzata (per conseguire il diploma di odontotecnico occorrono cinque anni di Istituto professionale dopo la licenza della scuola media inferiore) e non possono riuscire perfetti né di piena soddisfazione dei pazienti, tante sono le esigenze sui piani fisico-chimico, meccanico, anatomico, fisiologico ed estetico a cui dobbiamo rispondere se il medico specializzato o meno non viene coadiuvato nella sua opera dall'odontotecnico. D'altra parte questa reciproca integrazione delle due attività scientifico-medica e tecnica, se è necessaria e proficua quando il medico che sta alla poltrona, è fornito del diploma di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria, è indispensabile nel caso del medico generico. Quindi se vogliamo davvero che l'assistenza odontoprotesica sia sempre più estesa, che sempre più larghi strati della popolazione italiana ne possano usufruire, dobbiamo rendere possibile legalmente la collaborazione per la protesi fra l'odontotecnico ed il medico generico, il medico condotto dei quartieri operai della periferia cittadina e degli « scomodi » comuni di montagna. Questo se vogliamo tener conto delle esigenze di ordine sociale e politico.

La nostra proposta di legge non si limita tuttavia a dare una ragionevole disciplina all'attività degli odontotecnici, ma si preoccupa che questa disciplina medesima, essendo rispondente alle caratteristiche ed alla natura dell'arte ausiliaria sanitaria dell'odontotecnica trovi una effettiva e totale applica-

zione, conforme al desiderio ed alla volontà di tutti gli odontotecnici diplomati italiani. Essi non vogliono fare i medici, né intendono fare i medici, e sono perciò i primi a dolersi del fenomeno dell'abusivo, pernicioso per il buon nome e per gli interessi di tutti gli appartenenti alla categoria. Solo un controllo effettuato da istituzioni aventi personalità giuridica, quali i collegi professionali può tuttavia garantire la eliminazione di questo fenomeno che è alimentato quasi esclusivamente da elementi che hanno fatto appena un po' di pratica in laboratori di proprietà di odontotecnici e di medici dentisti, e che poi si sono messi a fare gli abusivi senza aver neppure conseguito il diploma di odontotecnico.

L'articolo 2 della nostra proposta di legge prevede appunto l'istituzione degli Albi degli odontotecnici e dei relativi Collegi professionali, Collegi che oltre ad autodisciplinare la categoria in tutti i momenti della sua attività, servirebbero ad eliminare tutti coloro che non sono odontotecnici, ed a garantire gli appartenenti alla categoria stessa, da illecite concorrenze e da speculazioni o sfruttamenti.

Nel terzo ed ultimo articolo si prevede infine, come di rito, l'abrogazione di tutte le disposizioni di legge in contrasto con quelle contenute nella proposta di legge.

Onorevoli colleghi, per quanto sopra riferitovi, siamo fiduciosi che la nostra proposta di legge incontrerà il vostro consenso e che quindi vorrete approvarne rapidamente le norme in essa contenute, portando finalmente a soluzione problemi annosi, che le precedenti legislature non erano state in grado di risolvere. Così facendo concederete pure soddisfazione ad una benemerita categoria, rendendone normale ed efficiente la esplicazione della propria attività professionale, e darete soprattutto una novella dimostrazione di quell'ansia di giustizia sociale, da cui è pervaso il libero Parlamento della Repubblica italiana.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Gli odontotecnici in possesso delle licenze e degli attestati di abilitazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, sono autorizzati a prestare la propria opera di ausiliari sanitari, in collaborazione ed assistenza ai medici chirurghi, per quanto si riferisce alla protesi dentaria, dalla presa delle impronte all'applicazione degli apparecchi della protesi stessa.

### ART. 2.

In applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono costituiti i Collegi provinciali degli odontotecnici, i relativi Albi professionali, la Federazione nazionale dei Collegi degli odontotecnici.

Possono essere iscritti nei suddetti Collegi degli odontotecnici, i diplomati delle scuole di odontotecnica ed in via transitoria possono esservi pure iscritti gli odontotecnici in possesso di regolare attestato o diploma conseguiti a norma delle vigenti disposizioni di legge, nelle sessioni straordinarie di esami per il conseguimento del titolo di odontotecnico, fino all'ultima sessione inclusa, tenutasi negli anni 1953-54.

Le norme relative alla costituzione ed al funzionamento degli organi previsti dal presente articolo, saranno determinate in apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### ART. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni di legge in contrasto con i precedenti articoli.